

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE"

### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL REPARTO DI AULE DI MEDICINA E CHIRURGIA

### PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E SALUTE FISICA DEI LAVORATORI E DI COORDINAMENTO

Art. 4 del DLgs 528/1999 (Modifiche ed integrazioni all'Art. 4 del DLgs 494/1996)

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA - NORME DI COORDINAMENTO -

**Committente:** *Università degli Studi di Palermo*

**Responsabile Unico del Procedimento:** *Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

**Progettisti:**

*Capo Gruppo Ing. Pietro Mazzearella*

*Ing. Antonino D'Amore, Arch. Francesco Massaro,*

*Arch. Domenico Pirrone, Ing. Antonio Sindoni*

**Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:**

*Capo Gruppo Ing. Pietro Mazzearella*

*Ing. Antonino D'Amore, Arch. Francesco Massaro,*

*Arch. Domenico Pirrone, Ing. Antonio Sindoni*

**Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:**

**Impresa esecutrice:**

Luglio 2008

## INDICE

Art. 1	Piano di Sicurezza cantiere ed oggetto del Capitolato Speciale di Appalto per la Sicurezza	Pag. 3
Art. 2	Ammontare dell'appalto	Pag. 3
Art. 3	Condizioni dell'appalto	Pag. 3
Art. 4	Documenti che fanno parte del contratto	Pag. 4
Art. 5	Documenti da conservare in cantiere	Pag. 4
Art. 6	Gestione dell'emergenza in cantiere e nella scuola	Pag. 4
Art. 7	Obblighi ed oneri dell'Appaltatore	Pag. 5
Art. 8	Obblighi ed oneri del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori	Pag. 6
Art. 9	Obblighi ed oneri dei Lavoratori Autonomi e delle Imprese subappaltatrici	Pag. 6
Art. 10	Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere	Pag. 7
Art. 11	Personale dell'Appaltatore	Pag. 7
Art. 12	Opere valutate col presente progetto	Pag. 8
Art. 13	Installazione del cantiere	Pag. 8
Art. 14	Segnaletica di sicurezza del cantiere	Pag. 9
Art. 15	Estintori in polvere	Pag. 9
Art. 16	Subappalti	Pag. 9
Art. 17	Invariabilità del prezzo della sicurezza	Pag. 9
Art. 18	Modalità di pagamento, acconti	Pag.10
Art. 19	Sospensione dei lavori per pericolo grave immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza	Pag.10
Art. 20	Ultimazione dei lavori, loro consegna	Pag.10
Art. 21	Riserve dell'Appaltatore, definizione delle controversie, procedimento Amministrativo	Pag.10
Art. 22	Arbitrato	Pag.10
Art. 23	Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi	Pag.11
Art. 24	Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	Pag.11
Art. 25	Normativa di riferimento	Pag.11

**Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**Visto: IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**Visto: L'IMPRESA**

**Visto: IL CAPO CANTIERE**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA SICUREZZA**

### **Art. 1**

#### **Piano di Sicurezza cantiere ed oggetto del Capitolato Speciale di Appalto per la Sicurezza**

Il Piano di igiene e Sicurezza, predisposto per le opere edili del presente progetto, ha lo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto nelle condizioni di massima sicurezza e salubrità.

Detto Piano è il documento che illustra i mezzi di igiene e di prevenzione da mettere in opera parallelamente: alla organizzazione del cantiere, alla esecuzione dei lavori di costruzione delle varie opere ed alla illustrazione ed all'impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali.

L'obiettivo del Piano è quello di predisporre nel cantiere una organizzazione capace di assicurare le migliori condizioni di lavoro a tutela della integrità fisica dei lavoratori.

Nella elaborazione del Piano sono stati presi in esame l'organizzazione del lavoro che dovrà essere messa in atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la realizzazione delle opere, le condizioni ambientali nelle quali si dovranno svolgere le attività lavorative con i macchinari e le attrezzature da impiegare in cantiere.

Alla predisposizione del Piano si è pervenuti attraverso:

- l'analisi dettagliata dei rischi che le varie operazioni da eseguire presentano;
- l'individuazione dei provvedimenti di sicurezza da adottare per eliminare i rischi esistenti;
- l'individuazione dei mezzi di protezione collettiva ed individuale necessari per rimediare ai rischi esistenti;
- l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della integrità fisica dei lavoratori.

Il Piano di Sicurezza potrà essere modificato o integrato per migliorare ulteriormente, ove ciò fosse possibile, le condizioni di lavoro o per esaminare ed eliminare eventuali nuovi rischi che le lavorazioni interferenti potrebbero determinare.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, redatto ai sensi del D.Lgs. n°494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive lavorative con la fornitura di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative dei **“Lavori e forniture necessari per le OPERE DI PREVENZIONE INCENDI del Complesso Nuove Aule di Medicina e Chirurgia a Palermo, con accesso da Via del Vespro”**, la conformità del cantiere a tutte le norme di prevenzione degli infortuni volte a tutela della salute dei lavoratori; ciò nel rispetto dell'art. 3 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 626/94 e dei documenti allegati che fanno parte integrante del presente Capitolato e quindi del Contratto stipulato con l'Appaltatore.

### **Art. 2**

#### **Ammontare dell'appalto**

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente Capitolato Speciale sono valutati complessivamente a corpo sulla base dei prezzi (a misura, globali e forfettari) contenuti nell'allegato elenco prezzi.

L'ammontare complessivo dei costi, non soggetti a ribasso, per garantire tutte le condizioni di sicurezza ed igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative, è di **€ 14.912,08 quattordicimilanovecentododici/08 euro** e comprende il “costo totale delle attrezzature, degli apprestamenti ed opere provvisorie e delle procedure esecutive come individuate negli allegati e nell'elenco prezzi e come specificati nel computo metrico estimativo”.

### **Art. 3**

#### **Condizioni dell'appalto**

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto e nel visionare il presente Piano di Sicurezza, l'appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza di tutte le opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

#### **Art. 4**

##### **Documenti che fanno parte del contratto**

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante, in quanto costituiscono il Piano di Sicurezza, i seguenti elaborati::

- a) la notifica preliminare;
- b) la relazione, i diagrammi di Gantt fasi lavorative, valutazione rischi, misure di sicurezza, procedure e prescrizioni, elaborati grafici: delimitazione delle aree di cantiere, planimetrie organizzazione attrezzature di cantiere;
- c) l'elenco prezzi opere provvisoria;
- d) il presente capitolato speciale di appalto per la sicurezza

#### **Art. 5**

##### **Documenti da conservare in cantiere**

- Piano di sicurezza e coordinamento e piano generale di sicurezza nei casi previsti (artt.12 e 13 D.Lgs 494/96);
- Notifica preliminare lavori, da affiggere in luogo ben visibile e renderla a disposizione dell'organo di vigilanza (art.11,c.2 D.Lgs.494/96);
- Piani particolareggiati di sicurezza (eventuali);
- Denuncia all'INAIL per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Registro infortuni;
- Registro visite mediche;
- Registro vaccinazione antitetanica;
- Scheda verifica funi e brache;
- Libretti apparecchi soggetti a collaudi e verifiche;
- Piano di manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature;
- Schede denuncia degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Scheda verifica periodica estintori portatili;
- Documentazione relativa alla prevenzione incendi;
- Relazione valutazione rischi rumore (D.L. 15/8/91, n°277)

#### **Art. 6**

##### **Gestione dell'emergenza in cantiere**

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio e lotta antincendio.

L'Appaltatore dovrà redigere un piano per la gestione dell'emergenza, con l'evacuazione rapida dei lavoratori e pronto soccorso.

Nel caso di emergenza collettiva, dovuta ad incendi o crolli causati direttamente od indirettamente dai lavori, che comprenda il Complesso delle Aule tutto od in parte, il piano d'emergenza deve prevedere procedure coordinate e modalità di comportamento differenziate per i lavoratori, per gli addetti all'emergenza e per i fruitori.

Il piano d'emergenza, redatto dall'appaltatore previa consultazione con il responsabile del Complesso, potrà essere utile costituito da una relazione ed elaborati grafici. La relazione, pertanto, deve fornire indicazioni sulle procedure da attuare sia nel caso in cui si presenti la necessità di prestare un primo soccorso ad un infortunato in cantiere, che nel caso in cui si verifichi un evento dannoso (incendio, alluvione, crolli, ecc.) che colpisca un gruppo di operai o l'intero cantiere o peggio ancora l'intero immobile.

Gli elaborati grafici devono riportare i percorsi di fuga e la collocazione ed il tipo di presidi antincendio in cantiere.

L'Appaltatore ed il Responsabile, per quanto di propria competenza, dovranno designare, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, gli addetti all'emergenza (art.12 D.Lgs.626/94).

Il piano d'emergenza deve altresì riportare i numeri telefonici e gli indirizzi delle strutture pubbliche preposte al soccorso e all'emergenza.

Le stesse informazioni, insieme a sunti sulle norme comportamentali sull'emergenza, devono essere contenute in cartelli da affiggere in cantiere all'entrata e nei locali di ritrovo dei lavoratori.

Il cartello deve almeno riportare le seguenti indicazioni:

##### **EMERGENZA**

Prefettura di Palermo	Tel.091 338428 (Servizio di protezione civile)
Vigili del Fuoco	Tel. 115
Polizia	Tel. 113

Carabinieri Tel. 112  
**PRONTO SOCCORSO**  
Servizi pubblici sanitari di ambulanza e pronto soccorso Tel. 118  
Ospedale più vicino "Policlinico Paolo Giaccone"  
Via del Vespro, 129 (centralino) Tel. 091 6551111  
(dir. sanitaria) Tel. 091 6555208/5209  
(pronto soccorso) Tel. 091 6553729/3797

## **Art. 7**

### **Obblighi ed oneri dell'Appaltatore**

L'Appaltatore ha l'obbligo, oltre che realizzare tutto il cantiere secondo la normativa vigente, di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. richiedere tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla firma dell'appalto, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nella tavola grafica di progetto ovvero nel piano di sicurezza;
2. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano generale di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
3. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
4. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
5. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ovvero del piano generale di sicurezza ;
6. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
7. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
8. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
9. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
10. assicurare:
  - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
11. provvedere ad apposita polizza assicurativa, con esplicito (trascritto) richiamo al presente cantiere, da trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori, con un massimale di € 1.033.000 (unmilionetrentatremila euro) contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
12. provvedere ad apposita polizza assicurativa, con esplicito (trascritto) richiamo al presente cantiere, da trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori, con un massimale di € 1.033.000 (unmilionetrentatremila euro) di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
13. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
14. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
15. rilasciare dichiarazione al Committente, entro trenta giorni dall'inizio lavori, di aver provveduto: alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

16. rilasciare dichiarazione al Committente, entro trenta giorni, di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
17. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
18. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
19. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.l. 626/94;
  - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
20. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed i piani della sicurezza
21. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
22. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
23. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
24. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

## **Art. 8**

### **Obblighi ed oneri del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori**

Al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal Committente compete, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza;
2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. proporre al Committente od al Responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con l'Appaltatore, con il Direttore tecnico di cantiere e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## **Art. 9**

### **Obblighi ed oneri dei Lavoratori Autonomi e delle Imprese subappaltatrici**

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;

2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere**

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore compete, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 11**

##### **Personale dell'Appaltatore**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute ed igiene del lavoro.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro, i regolamenti in vigore in cantiere, nonché quelle previste dal presente piano;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

Inoltre, a norma dell'art.6 del D.P.R. 27/4/55, n°547 e dell'art.5 del D.P.R. 19/3756 n°303, i lavoratori sono obbligati a:

5. usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione messi a disposizione;
6. segnalare al preposto o al Direttore del Cantiere o al Coordinatore per la sicurezza le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
7. non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
8. non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza senza averne ottenuta l'autorizzazione;
9. svolgere il loro lavoro con la massima attenzione, con diligenza e con prudenza;
10. usare i servizi igienico-sanitari messi a loro disposizione per la tutela della salute;
11. segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasioni di lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

## **Art. 12**

### **Opere valutate nel presente piano di sicurezza**

E' fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali e forniture, ai mezzi d'opera ed ai trasporti necessari per la predisposizione di tutte le opere provvisorie e dei presidi di prevenzione e protezione.

Rientrano nelle opere valutate col presente progetto per la sicurezza del cantiere, oltre a quant'altro possa essere necessario:

- 1 il costo della sicurezza: nei ponteggi (fissi, mobili e di consolidamento), nei macchinari ed attrezzature necessarie per le lavorazioni;
- 2 la fornitura e posa in opera della baracca, spogliatoio, mensa, ufficio e pronto soccorso e della mobilia, così come dettagliata in elenco prezzi;
- 3 gli allacciamenti degli impianti della baracca alla rete elettrica;
- 4 la delimitazione delle aree a rischio, con ingressi e viabilità del cantiere differenziati (veicolare e pedonale), la delimitazione delle zone lavoro e deposito materiale edile e del cantiere dal resto della scuola;
- 5 la realizzazione delle aperture sui muri di tombagno in corrispondenza dei castelli di tiro ed il successivo ripristino;
- 6 il costo della sicurezza per puntellamenti;
- 7 tettoie, mantovane, castelli di tiro, segnaletica, estintori;
- 8 illuminazione di cantiere, linee e quadri elettrici di cantiere e protezione delle linee elettriche;
- 9 dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e quant'altro necessario;
- 10 riunioni informative nel cantiere;
- 11 il piano di evacuazione per emergenze dovute ad incendi, crolli od altro evento grave;
- 12 segnalatore acustico di allarme e segnaletica atta ad indicare le uscite di emergenza da scuola e dal cantiere.

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale sempre la soluzione più favorevole all'Amministrazione e l'impresa non potrà avanzare pretese per maggiori compensi, revisioni o indennizzi.

## **ART.13**

### **Installazione del cantiere**

Il Piano di Sicurezza Cantiere riporta le varie fasi operative per rendere sicuro il cantiere. Realizzata la recinzione del cantiere l'Appaltatore affiggerà, in luogo chiaramente visibile, il relativo cartello di identificazione, conforme alla circolare del Ministero LL.PP. n.1729/UL del 1° Giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Particolare attenzione sarà posta nell'individuazione degli accessi al cantiere, rispetto alla viabilità esterna ed interna al cantiere, realizzando almeno due accessi, uno per gli automezzi e l'altro per i lavoratori, per ognuna delle fasi lavorative previste.

L'Appaltatore realizzerà i percorsi interni destinati agli automezzi chiaramente individuati e delimitati, gli stessi dovranno presentare una carreggiata di sezione sufficiente a consentire l'eventuale passaggio laterale dei lavoratori.

All'interno del cantiere l'Appaltatore dovrà disporre una chiara segnaletica stradale e dovrà disporre un limite di velocità per gli automezzi, che poco si discosterà dalla velocità normale dell'uomo (a passo d'uomo).

L'Appaltatore dovrà predisporre i necessari servizi igienico-assistenziali e sanitari (baracche di cantiere per gli uffici, gli spogliatoi, i servizi, la mensa, depositi di attrezzature) di cui all'art. precedente.

Nella eventuale installazione della gru l'Appaltatore dovrà inserire apposita segnalazione acustica funzionante in occasione delle manovre di sollevamento e trasporto dei carichi (Circolare M. LL.PP. 2/11/84 n°22856/PR1).

Particolare attenzione dovrà porsi nel valutare la distanza della eventuale gru e del carico da linee elettriche aeree dalle quali si dovrà rispettare sempre la distanza di sicurezza minima di 5 metri (art.11 DPR 164/56).

Dopo gli apparecchi di sollevamento l'Appaltatore procederà all'installazione delle altre attrezzature fisse di cantiere – quali la centrale di betonaggio, la sega circolare, la tagliaferro e la piegaferri – e alla delimitazione delle relative aree di deposito dei materiali.

Poiché vi saranno operazioni di sollevamento dei carichi nei paraggi delle zone delle lavorazioni (zona per la preparazione dei ferri d'armatura, lavorazione di legno per i casseri ecc), l'Appaltatore provvederà a realizzare solidi impalcati di sicurezza, di altezza non maggiore di mt.3 da terra, a protezione dei posti di lavoro dalla caduta di eventuali carichi dall'alto (art.9 DPR 164/56).

L'Appaltatore dovrà procedere, quindi, alla realizzazione degli impianti elettrici e di terra, quest'ultimo sia per garantire la protezione contro i contatti indiretti che per salvaguardare i lavoratori contro le scariche atmosferiche e degli altri impianti di cantiere.

#### **ART.14**

##### **Segnaletica di sicurezza del cantiere**

L'Impresa è tenuta ad apporre la segnaletica più opportuna per individuare la presenza di un possibile pericolo o particolari condizioni funzionali e spaziali di lavoro.

In particolare verranno evidenziate con appositi cartelli (vedi 'Segnaletica di Sicurezza' allegata al presente Piano di Sicurezza) le funzioni particolari delle aree delimitate per lavorazioni, depositi, ricoveri automezzi, le zone di pericolo per la presenza dei castelli di tiro, gli attraversamenti delle linee elettriche e punti di utilizzo di energia elettrica, la portata massima del castello di tiro, la cartellonistica relativa al ponteggio, la cartellonistica indicante la presenza di estintore in polvere.

L'Impresa è tenuta a porre un dispositivo di segnalazione acustica, funzionante in occasione delle manovre della eventuale gru nel sollevamento e trasporto dei carichi.

In cantiere l'Appaltatore dovrà posizionare i seguenti cartelli:

1. all'ingresso pedonale divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche, del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento di caduta negli scavi, di carichi sospesi;
2. all'ingresso carraio: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico con specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere (es: 15Km/h);
3. sotto il raggio di azione del/i castelli di tiro ed in prossimità dei ponteggi: cartello di avvertimento di carichi sospesi;
4. in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree o interrate: cartello di avvertimento tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;
5. presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall'alto e di salire e scendere dai ponteggi senza l'uso della scala;
6. nei luoghi dove può esserci pericolo di incendio (depositi di bombole, di solventi e vernici, di lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;
7. nei luoghi dove sono indicati gli estintori: cartello di identificazione dell'estintore;
8. sulla struttura dei castelli di tiro: cartello di portata massima.

#### **ART.15**

##### **Estintori in polvere**

Il Piano di Sicurezza prevede **N° 2 estintori in polvere**, l'Appaltatore dovrà collocarli come previsto nelle planimetrie allegata al piano di sicurezza e coordinamento.

#### **Art. 16**

##### **Subappalti**

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore rimane unico responsabile, di fronte al committente, delle attrezzature degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge.

Il Committente potrà fare annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

#### **Art. 17**

##### **Invariabilità del prezzo della sicurezza**

I prezzi per la sicurezza, computati nel presente progetto della sicurezza, sono quelli riconosciuti dal Committente ed accettati contrattualmente dall'appaltatore come non assoggettabili a ribasso.

I prezzi della sicurezza non assoggettabili a ribasso, così come computato, è da intendersi a corpo, fisso ed invariabile per tutta la durata delle forniture e dei lavori e per tutte le opere ed i materiali contemplati nel computo metrico per attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tutto quanto non espressamente menzionato e computato, in materia di sicurezza cantiere, non può essere suscettibile di variante suppletiva onerosa, rimanendo comunque obbligo dell'Appaltatore il rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza per tutte le opere ed apprestamenti necessari.

Pertanto, anche se l'Appaltatore intenderà modificare la sistemazione planimetrica e/o distributiva del cantiere, in variante al progetto della sicurezza, lo stesso dovrà preventivamente concordare le modifiche con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tali modifiche, in variante, non avranno alcuna incidenza sui costi impegnati per l'appalto in tema di sicurezza. Delle modifiche approvate il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, redigerà apposita planimetria prima di ogni modifica

L'Appaltatore, inoltre, non potrà pretendere dal Committente somme ulteriori per sicurezza cantiere in conseguenza di un maggiore tempo occorso per la ultimazione dei lavori contrattuali o sospensioni.

Sempre in tema di sicurezza cantiere, solo nei casi di imprevedibili cause eccezionali e di forza maggiore, per le quali è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere con materiali e mezzi d'opera per la predisposizione di ulteriori opere provvisorie - volte ad assicurare un più elevato livello di sicurezza -, si farà riferimento: all'allegato elenco prezzi informativi, ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi come riportato nell'articolo corrispondente del capitolato speciale di appalto.

Per quanto non annoverabile al comma precedente l'Impresa non potrà trarre motivo per avanzare pretese di indennizzi o compensi speciali, intendendosi appaltate a forfait tutte le opere e gli apprestamenti e quant'altro necessario a garantire le condizioni di sicurezza ed igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative del presente appalto.

#### **Art. 18**

##### **Modalità di pagamento, acconti**

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti ed alle opere provvisorie (in tema di sicurezza) effettivamente realizzate, l'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al presente capitolato e progetto.

#### **Art. 19**

##### **Sospensione dei lavori per pericolo grave immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Anche per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscerà alcun compenso od indennizzo all'Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### **Art. 20**

##### **Ultimazione dei lavori, loro consegna**

Al termine dei lavori ed a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione redigerà il verbale di ultimazione dei lavori, a condizione che l'Appaltatore, dopo avere eseguito tutto quanto stabilito dal contratto, lasci l'area di cantiere (o le parti di esso interessate dalle consegne parziali) completamente libere da materiali e mezzi d'opera.

Ai fini della sicurezza cantiere dalla data di ultimazione l'opera si intende consegnata, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore per difetti anche occulti delle opere realizzate.

#### **Art. 21**

##### **Riserve dell'Appaltatore, definizione delle controversie, procedimento Amministrativo**

Valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel capitolato di appalto di progetto.

#### **Art. 22**

##### **Arbitrato**

Tutte le vertenze in materia di sicurezza che potessero insorgere fra il Committente e l'Appaltatore durante la esecuzione dei lavori come al termine del contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa e giuridica, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori in possesso dei requisiti professionali richiesti alla figura del Coordinatore per la sicurezza o di adeguate qualifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali arbitri saranno da nominarsi d'accordo tra le parti contraenti ed in difetto una da ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Palermo.

### **Art. 23**

#### **Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi**

I materiali ed i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

### **Art. 24**

#### **Norme per la misurazione e valutazione dei lavori**

Fermo restando quanto prescritto all'art. 2 e 17 del presente Capitolato, per tutte le opere provvisorie previste nel piano di sicurezza, le varie quantità di lavoro, apprestamenti ecc. saranno determinate con misure geometriche e temporali in relazione al computo metrico ed elenco prezzi allegati al presente capitolato ed a quanto stabilito dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### **Art. 25**

#### **Normativa di riferimento**

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature tutte, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente Piano di Sicurezza, anche per tutto quanto non espresso e che l'Impresa è tenuta ad osservare secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene, dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

D.P.R. 27 Aprile 1955, n°547:	Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro;
D.P.R. 7 Gennaio 1956, n°164:	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
D.P.R. 1956, n°302:	Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle Generali;
D.P.R. 19 Marzo 1956, n°303:	Norme generali per l'igiene del lavoro;
Circolare 2 Maggio 1957, n°515:	Utensili elettrici portatili;
Circolare 3 Luglio 1957, n°518:	Definizione di alta e bassa tensione;
Circolare 12 Marzo 1958, n°526:	Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione;
Circolare 9 Giugno 1958, n°530:	Scale fisse a pioli;
D.M. 28 Luglio 1958:	Presidi chirurgici e farmaceutici da tenere in cantiere;
Circolare 9 Ottobre 1958:	Quesiti su norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
Circolare 3 Febbraio 1959, n°537:	Registro degli infortuni;
Circolare 24 Aprile 1959, n°540:	Registro degli infortuni;
D.P.R. 26 Maggio 1959, n°689:	Aziende e lavorazioni soggette al controllo dei VV.F.;
D.M. 12 Settembre 1959:	Verifiche e controlli da U.S.L.;
Circolare 5 Luglio 1960, n°551:	Prevenzione infortuni: verifiche e controlli;
L. 5 Marzo 1963, n° 29:	Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
Circolare 27 Maggio 1963, n°15:	Collegamenti elettrici a terra;
Circolare 27 Maggio 1963, n°17:	Norme di prevenzione infortuni collegamenti elettrici;
Circolare 15 Giugno 1963, n°18:	Collegamenti e verifiche impianti di messa a terra;
Circolare 15 Luglio 1963, n°21:	Collegamenti elettrici a terra;
Circolare 20 Maggio 1964, n°49:	Prevenzione infortuni, deroghe di carattere generale;
Circolare 15 Luglio 1964, n°51:	Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi di sicurezza;
Circolare 5 Novembre 1964, n°53:	Apparecchi di sollevamento trasporti;
T.U. 30 Giugno 1965, n°1124:	Assicurazione contro gli infortuni;
L. 26 Luglio 1965, n° 966:	Prevenzione incendi;
D.P.R. 7 Settembre 1965, n°1301:	Regolamento concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
L. 1 Marzo 1968, n°186:	Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici;
D.M. 2 Settembre 1968:	Misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi;
D.M. 20 Dicembre 1968:	Riconoscimento di efficacia dello isolamento speciale per apparecchi

	ed utensili mobili;
Circolare 28 Aprile 1972,n°19385/5:	Verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento;
Circolare 1 Luglio 1974,n°224:	Norme di buona tecnica (CEI);
Circolare 1 Agosto 1974,n°226:	Ponteggi metallici fissi a tubi e giunti;
Lettera circ. 9 Gennaio 1975:	Ponteggi metallici ad elementi prefabbricati;
D.P.R. 9 Giugno 1975, n°482:	Nuova tabella delle malattie professionali nella industria;
Circolare 5 Giugno 1976, n° 13:	Apparecchi di sollevamento e trasporto;
L. 18 Ottobre 1977, n°791:	Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico;
Lettera circ. 8 Novembre 1978:	Protezione posto di guida delle macchine operatrici;
L. 23 Dicembre 1978,n°833:	Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Circolare 17 Novembre 1980, n°103:	Betoniere;
Circolare 29 Giugno 1981, n° 70:	Betoniere;
D.M. 16 Febbraio 1982:	Prevenzione incendi;
D.P.R. 8 Giugno 1982, n°524:	Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
D.P.R. 21 Luglio 1982, n°673:	Attestazione e contrassegno di funi metalliche;
D.P.R. 29 Luglio 1982, n°577:	Prevenzione incendi;
D.M. 20 Dicembre 1982:	Estintori portatili d'incendio;
Circolare 20 Novembre 1984, n°2900:	Sistema segnaletico;
L.7 Dicembre 1984,n°818	
(e successive modificazioni):	Prevenzione incendi;
D.M. 8 Marzo 1985:	Prevenzione incendi;
D.M. 7 Novembre 1985:	Estintori portatili d'incendio;
D.M. 16 Gennaio 1987:	Estintori portatili d'incendio;
L. 1990,n°46:	Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione;
D.L. 15 Ottobre 1991,n°277:	Attuazione delle direttive 80/1107/Cee,82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Valutazione rischi rumore.
D.L. 1992, n°475:	Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale;
D.L. 24 Settembre 1994, n°626:	Attuazione delle direttive 89/391/Cee,89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee,90/279/Cee e 90/679/Cee;
D.Lgs. 1996, n°493:	Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
D.Lgs. 14 Agosto 1996, n°494:	Attuazione direttiva CEE 92/57.
D.P.R. 1996, n°459:	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/68/Cee, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
D.Lgs. 19 Novembre 1999, n°528	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

#### NORMATIVA CEI

Norme CEI 11 - 8:	Impianti di messa a terra;
Norme CEI 17 - 11:	Interruttori;
Norme CEI 23 - 12:	Prese per spina;
Norme CEI 34 - 21:	Apparecchi di illuminazione;
Norme CEI 34 - 22:	Apparecchi di illuminazione;
Norme CEI 64 - 8:	Impianti elettrici;
Norme CEI 81 - 1:	Prevenzione contro le scariche atmosferiche.
— art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro	
— normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.	
— prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco	
— prescrizioni dell'AUSL	

— prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera, sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'Appaltatore e i Coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.